

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4992 del 01/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società MECMURPHIL S.R.L. con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Toscana n. 172/3 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di STUDIO E PRODUZIONE SISTEMI DI RADIOPROTEZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5182 del 27/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19394/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **MECMURPHIL S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Toscana n. 172/3 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **STUDIO E PRODUZIONE SISTEMI DI RADIOPROTEZIONE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 18/06/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 76255, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara il 19/06/2018, numero pratica 1228/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/7347 del 19/06/2018, da **MECMURPHIL S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Toscana n. 172/3 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **STUDIO E PRODUZIONE SISTEMI DI RADIOPROTEZIONE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera, l'impatto acustico e gli scarichi idrici;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che nella documentazione allegata all'istanza si dichiara che non sono presenti scarichi di natura industriale ma solo acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Prot. Gen. n. PGFE/2018/10146 del 29.08.2018, riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale è stato specificato che per l'emissione prodotta dall'attività di studio e produzione sistemi di radioprotezione, i limiti proposti da rispettare sono valutati sulla base delle saldature effettuate su acciaio inox e dei materiali utilizzati (schede di sicurezza), tenendo conto di quanto previsto alla parte II – Allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06 e dei criteri previsti al punto 4.13.20 per il "Settore Metallurgico e Metalmeccanico" di cui Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 30/08/2018, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/0010216 del 30/08/2018, con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri e nulla osta:

- Parere dell'Azienda USL di Ferrara Pg n. 86313 del 10/07/2018 con il quale in riferimento all'istanza di autorizzazione Unica Ambientale formulata ai sensi del DPR.n. 59 del 13/03/2013:
 - visto che la richiesta è relativa principalmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - Verificata la documentazione allegata alla pratica;
 - Accertato che l'attività sopraindicata rientra nell'elenco delle industrie insalubri (DM.5/9/94) ed è stata classificata nel predetto elenco al n. 11 – lett. C II° classe);
 - Verificato che l'attività è ubicata in zona industriale e non confina con civili abitazioni;

L'azienda sanitaria ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che la Ditta adotti tutti gli accorgimenti o cautele al fine del contenimento di emissioni in atmosfera, rumori e vibrazioni;

- Nulla osta di Hera, Pg 65129 del 10/07/2018 allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, vista la tipologia di scarico costituito di acque reflue domestiche e già recapitante nella pubblica fognatura di tipo misto di via F.L. Ferrari, con la prescrizione che devono essere osservate le disposizioni descritte nella planimetria e nella relazione tecnica allegate all'istanza di autorizzazione unica;

- Nulla Osta al rilascio dell'AUA del Servizio Ambiente Comune di Ferrara, P.g. n. 92154 del 24/07/2018 con le prescrizioni/condizioni indicate nella stessa nota riguardanti l'impatto acustico e con la precisazione che, per quanto riguarda gli scarichi fognari, trattasi di scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via F.L. Ferrari in Comune di Ferrara, sempre ammesso, e che valgono le prescrizioni del regolamento del Servizio Idrico Integrato e del succitato parere Hera P.g. n. 65129 del 10/07/2018 ;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla ditta **MECMURPHIL S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Toscana n. 172/3 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D, Codice Fiscale e Partita IVA n. 0319142209 per l'esercizio dell'attività di **STUDIO E PRODUZIONE SISTEMI DI RADIOPROTEZIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (nuova) saldatura
Portata (Nm ³ /h)	1600
Durata (h/mese)	10
Altezza minima (m)	7

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri Totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio CO	10
Cromo (VI) e suoi composti	1
Nichel e suoi composti	1
Cobalto e suoi composti	1
Sistema di abbattimento	Sistema carrellato multifiltro

3. Per l'emissione **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E1**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Ferrara e ad Arpae**;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **nesso a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Ferrara e ad Arpae**;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla

sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.